



**Fondazione Forense Bolognese**

(Consiglio dell'Ordine degli Avvocati)

**Il trust in Italia**

Ente del Terzo Settore - Associazione

# IL TRUST NEL DIRITTO DI FAMIGLIA

---

## *Il Trust in Ambito Familiare*

*Esame di alcuni casi pratici di trust di famiglia*

*12 marzo 2024*

*Avv. Leonardo Arienti*

# INDICE



**Fondazione Forense Bolognese**  
(Consiglio dell'Ordine degli Avvocati)

**1. IL TRUST DI FAMIGLIA**

**2. FINALITA' DEL TRUST DI FAMIGLIA**

**3. FASE FISIOLÓGICA E PATOLOGICA DEL TRUST DI FAMIGLIA**

**4. NELLA PRATICA: ISTITUZIONE DI UN TRUST DI FAMIGLIA**

**5. ALCUNI ESEMPI**



## 1. IL TRUST DI FAMIGLIA

## 1. IL TRUST DI FAMIGLIA

---

### ❑ Nozione di trust di famiglia:

- Trust predisposto a beneficio dei componenti di una medesima famiglia con la funzione di **protezione e programmazione del patrimonio familiare**.

### ❑ Nozione di famiglia

- Famiglia **tradizionale** come definita dalla Costituzione (art. 29) - società naturale fondata sul matrimonio
- Famiglia formata dalla **coppia unita civilmente** e prevista dall'art. 1 della L. 76/2016 sulle Unioni Civili – specifica formazione sociale
- Famiglia basata su un legame **di fatto** non formalizzato ma rilevante sotto il profilo giuridico come la convivenza di fatto (sia formalizzato ex dall'art. 1 comma 36 della L.76/2016 sia non formalizzato)
- Famiglia come vincolo di **parentela** (art. 74 cod. civ.)
- Famiglia in un senso «atecnico» come persone legate da un vincolo di **affettività**



## **2. FINALITA' DEL TRUST DI FAMIGLIA**

## 2. FINALITA' DEL TRUST DI FAMIGLIA – (1/3)

### Finalità:

- Le più variegata (meritevolezza degli interessi 1322 c.c Cass. n. 9637/2018 - Cass. n. 3128/2020).
- **Tutela delle situazioni giuridiche più complesse e sensibili nelle quali vi siano interessi contrapposti**
- Strumento di **pianificazione patrimoniale familiare e successoria altamente versatile, sofisticato e personalizzabile**, che consente una **strutturazione ottimale**

### I molteplici elementi di versatilità e personalizzazione sono:

1. Disponenti
2. Finalità
3. Beni apportabili (beni immobili, diritti immobiliari, beni mobili)
4. Beneficiari
5. Tipologie di trust (di scopo, di garanzia, solutorio, successorio, protettivo, a beneficio di soggetti deboli, di famiglia...)
6. Struttura / attività
7. Amministrazione da parte di un soggetto professionale o non professionale
8. Controllo
9. Durata
10. Pianificazione successoria
11. Pianificazione fiscale

### □ Esempi di Finalità del Trust di Famiglia (fase fisiologica):

- evitare che le **vicende personali ed economiche** dei singoli componenti della famiglia **incidano sulla integrità del patrimonio familiare**
- garantire la **tutela dei figli** nella gestione del **patrimonio familiare evitando conflitti o incauto impiego**
- **sostegno economico e assistenza sanitaria al disponente** fintanto che in vita
- favorire il **passaggio generazionale** dell'impresa di famiglia
- **pianificare la successione** del padre a favore dei figli o dei nipoti
- evitare che il **decesso improvviso** del padre o della madre pregiudichi il patrimonio familiare
- **prevenire possibili litigi** in ambito familiare in merito alla gestione unitaria del patrimonio
- **tutela delle «nuove famiglie»** delle convivenze di fatto ex art. 1 c. 36 L. 76/2016
- .... etc

### ❑ Esempi di Finalità del Trust di Famiglia (fase patologica):

- **Soddisfare le diverse e talvolta contrapposte esigenze** che emergono in sede di **crisi coniugale e familiare**
- Ridurre le possibilità di inadempimento all'**obbligo di mantenimento**
- Prevedere la **destinazione di parte del patrimonio a vantaggio dei propri figli** anche in caso di decesso del genitore
- Ridurre il **rischio «appropriativo»** da parte di uno dei **coniugi**
- **Conservazione dell'unitarietà del patrimonio familiare**
- Amministrazione dei beni da parte di un **soggetto terzo e professionale**
- **Pianificazione futura dei beni** che, terminato l'obbligo di mantenimento o alimentare può tornare in piena disponibilità al disponente oppure può essere impiegato per altri fini diversi
- ..... etc



### **3. FASE FISIOLÓGICA E PATOLOGICA DEL TRUST DI FAMIGLIA**

#### ❑ Trust nella fase fisiologica:

- Tutela della famiglia e del patrimonio familiare
- Istituto da solo uno o da entrambi i coniugi/uniti civilmente (*verifica il regime patrimoniale*) o conviventi di fatto.

#### ❑ Regimi patrimoniali tra i coniugi/uniti civilmente [ex L. 76/2016]

- Diversi regimi patrimoniali:
    1. Comunione legale ex art. 177 cod. civ. (regime ordinario)
    2. Separazione dei beni ex art. 215 cod. civ. in luogo della comunione legale (regime facoltativo)
    3. Comunione convenzionale ex art. 210 cod. civ. (regime facoltativo)
    4. Regimi patrimoniali atipici ottenuti mediante la stipula di convenzioni matrimoniali atipiche ex artt. 159 e 162 cod. civ.
- **Trust:** può essere considerato una **convenzione matrimoniale «atipica»** ex art. 162, c. 3, cod. civ. e 1322 cod. civ.

#### ❑ Trust nella fase patologica:

- Tutela della famiglia e gestione di un rapporto ad altra conflittualità
- Istituto da solo uno o da entrambi i coniugi/uniti civilmente

#### ❑ Privatizzazione della definizione dei rapporti patrimoniali tra coniugi

- Privatizzazione ex art. 1322 cod. civ. e responsabilizzazione delle parti nella risoluzione e **definizione della crisi familiare** (Cass. SU n. 21761/2021)
- Nell'ambito degli accordi viene ammessa qualsiasi clausola che sia in grado di soddisfare gli interessi meritevoli delle parti (es. accordi relativi ai trasferimenti immobiliari)
- In questo contesto il **trust è un utile strumento di ausilio e supporto alla soluzione della crisi familiare**

#### ➤ **Trust: un utile strumento di ausilio e supporto alla soluzione della crisi familiare**

### 3. FASE FISIOLÓGICA E PATOLOGICA DEL TRUST DI FAMIGLIA – (3/3)

---

#### ☐ **Attenzione: trust elusivi istituiti da uno dei coniugi**

- Obiettivo: riduzione del reddito e del patrimonio
- Il trust può perseguire finalità di elusione degli obblighi di mantenimento.
- Nel caso in cui:
  1. Il trust sia istituito pochi mesi prima della proposizione di un giudizio di separazione
  2. Il trustee e/o il guardiano del trust è uno stretto familiare del disponente o persona a lui vicina
  3. Il disponente si è riservato specifici poteri di controllo sia diretti sia indiretti mediante il guardiano
  4. Beneficiario del trust è lo stesso disponente ovvero nel caso in cui non sia individuato come beneficiario il trustee ad ogni modo lo tratta come un beneficiario
  5. Il trust non eroga alcun contributo in favore dei beneficiari figli o terzi
  6. Il disponente non risulta essersi concretamente spogliato dei beni

#### ☐ **Attenzione: Revocabilità Trust istituito nell'ambito della separazione/divorzio**

- L'istituzione di un trust per esigenze familiari **non configura adempimento di un obbligo giuridico** ex art. 143 c.c., non essendo obbligatoria per legge e dunque il conferimento in trust può essere soggetto a revocatoria (Tribunale Monza, 31 gennaio 2018)



## **4. NELLA PRATICA: ISTITUZIONE DI UN TRUST DI FAMIGLIA**

### □ In pratica:

1. **Individuazione** delle **finalità**, della **tipologia** e degli eventuali **beneficiari** ovvero dello scopo
2. **Scelta** della **legge regolatrice applicabile / giurisdizione competente**
3. **Scelta del trustee** (*sostanziale differenza tra trustee professionale e non*)
4. **Scelta del guardiano** (*sostanziale differenza -soprattutto fiscale - tra guardiano professionale e non*)
5. Valutazione delle diverse **professionalità da coinvolgere**
6. **Predisposizione dell'atto istitutivo**
  - (i) Verifica meritevolezza
  - (ii) Verifica sotto il profilo della legge applicabile
  - (iii) Verifica sotto il profilo civilistico (att.ne *sham* trust e norme imperative)
  - (iv) Verifica sotto il profilo successorio
  - (v) Verifica fiscale
6. **Istituzione del trust**
7. **Apporto** (*anche successivo e/o effettuato da terzi*) di uno o più beni in trust

### ☐ **Atto Istitutivo del trust in sede di separazione o in sede di divorzio (consensuale)**

- Il trust deve essere scelto e predisposto di **comune accordo** tra le parti
- L'atto istitutivo deve prevedere tutte le **condizioni di amministrazione e gestione dei beni** in trust
- Il trust deve essere **irrevocabile** per un tempo congruo ai fini del corretto adempimento degli obblighi previsti
- Il diritto del **beneficiario** ed il **potere** di esercizio del **trustee** devono essere **vincolati e non modificabili**
- L'atto istitutivo può essere sottoposto a **condizione** del recepimento dell'accordo tra le parti nell'omologa delle condizioni di separazione ex art. 158 cod. civ. o emanazione della sentenza di divorzio ex art. 4, c. 16 L. n. 898/1970

### ❑ Scelta del Trustee

- Il trustee è **amministratore** e **gestore *pro tempore*** dei **beni** in trust (non rappresentante legale del trust)
- Trustee amministra i beni **non propri** secondo quanto previsto dall'atto istitutivo a beneficio dei beneficiari del trust o per perseguirne lo scopo previsto nell'atto istitutivo
- Se il **trustee è terzo**, vengono al massimo limitate le possibili attività distrattive da parte dei coniugi
- Preferibile selezione di **trustee professionale** terzo rispetto alle parti o trustee non professionali (CFR Cass. n. 16022/2008)




## 5. ALCUNI ESEMPI DI TRUST DI FAMIGLIA

## 5. ALCUNI ESEMPI DI TRUST DI FAMIGLIA




- Trust a tutela di una futura incapacità e del passaggio generazionale dell'impresa di famiglia
  
- Trust a tutela di un soggetto debole
  
- Trust a tutela della coppia di fatto per il mantenimento del convivente in caso di premorienza
  
- Trust per far fronte alle proprie obbligazioni di mantenimento

# Trust a tutela di una futura incapacità e passaggio generazionale dell'impresa di famiglia




- Disponente è un imprenditore di 65 anni che detiene il 33% di un'impresa
  - Il disponente ha 1 figlio di 35 anni che è disinteressato all'attività di impresa il quale ha un figlio di anni 2
  - Possibilità che fratello o altro ramo familiare detenga il 33% o 66% della stessa impresa
  - Il disponente ha qualche sintomo di una malattia degenerativa
- ✓ Il disponente intende istituire un trust che possa provvedere all'amministrazione della partecipazione del 33% a proprio beneficio, una volta deceduto, a beneficio del figlio e del nipote, valutando il possibile interesse di quest'ultimo al passaggio generazionale nell'impresa di famiglia.




- I Disponenti sono i genitori di un soggetto debole non certificato
  - I Disponenti nel corso degli anni hanno accumulato un considerevole patrimonio mobiliare ed immobiliare che gestiscono direttamente
  - Con il passare dell'età i disponenti temono di non essere più in grado di gestire il patrimonio soprattutto immobiliare destinato al mantenimento vita natural durante del proprio figlio
- 
- ✓ I Disponenti intendono istituire un trust che possa provvedere all'amministrazione della patrimonio mobiliare ed immobiliare di famiglia, designandolo al loro mantenimento ed al mantenimento del loro figlio.
  - ✓ Al decesso del figlio, il trust potrà continuare a beneficio dei discendenti del figlio oppure per il perseguimento di altre finalità (es. lasciti, borse di studio, conversione degli immobili... etc).

## Trust a tutela della coppia di fatto per il mantenimento del convivente in caso di premorienza



- Il Disponente è un imprenditore non sposato con due figli di 15 e 17 anni che convive stabilmente da oltre 25 anni con la propria compagna, madre dei due figli
  - Il patrimonio del disponente è variegato e di complessa gestione
  - Il Disponente intende destinare le proprie attività imprenditoriali ai propri figli e che in caso di premorienza la propria compagna possa mantenere il medesimo tenore di vita alla quale è abituata, provvedendo a mantenere anche i figli.
- ✓ Il Disponente intende istituire un trust che possa provvedere all'amministrazione della parte di patrimonio di più difficile gestione, destinandone i frutti alla moglie ed al mantenimento dei figli e valutando il passaggio generazionale delle imprese di famiglia in capo a costoro.

## Trust per far fronte alle proprie obbligazioni di mantenimento



- I Disponenti sono coniugati in regime di separazione dei beni ed hanno due figli entrambi maggiorenni.
  - I Disponenti sono intenzionati a divorziare in modo consensuale ed intendono destinare la casa coniugale ed un altro immobile di esclusiva proprietà di uno solo dei due coniugi a beneficio dei propri figli.
  - La casa coniugale appartiene al 50% ad entrambi. Un coniuge ha già provveduto al pagamento della propria quota, l'altro coniuge ha acceso un mutuo e dovrà provvedere a pagarla nei prossimi anni.
  - I figli studiano in altre città e non abitano nella casa.
- 
- ✓ Il Disponenti istituiscono il trust conferendovi ciascuno la propria quotata di proprietà relativa alla casa coniugale oltre che l'immobile in proprietà esclusiva.
  - ✓ L'immobile coniugale sarà apportato in trust gravato dalle relative garanzie ipotecarie
  - ✓ Il coniuge che deve provvede al pagamento del mutuo provvederà nei confronti della banca ovvero il trust si accollerà il debito.
  - ✓ Il trustee metterà gli immobili a reddito beneficiari della somma saranno i due figli in parti uguali
  - ✓ Il trustee accumulerà la somma non attribuita ai figli, creando anche due sottofondi o panieri reddituali, ciascuno destinato ai figli



**Fondazione Forense Bolognese**

(Consiglio dell'Ordine degli Avvocati)

**Il trust in Italia**

Ente del Terzo Settore - Associazione

**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**

Domande? Approfondimenti?

[leonardo.orienti@sifir.eu](mailto:leonardo.orienti@sifir.eu)